



**Comune di Desenzano del Garda**  
**Provincia di Brescia**  
**Ufficio Ecologia - Ambiente**  
**Tel. 030/9994262 – 248 Fax 9994259**

Prot. n° 35406 del 14.11.2002

ORDINANZA N° 129

**OGGETTO: Obbligo di manutenzione e pulizia degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua a carico degli utenti e dei proprietari frontisti**

**IL SINDACO**

Visto il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali:

- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

Visto l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n° 523 del 25.07.1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che prevede testualmente: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e lo movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

Visti gli articoli 32 "Condotta delle acque" e 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 41 del D.Lgs. 152 del 11.05.1999 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 25.01.2002 n° 7/7868 che trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore;

Vista l'ordinanza sindacale n° 206 del 30.08.1999 che obbliga i residenti, i proprietari (o chi ne ha titolo giuridico) ad effettuare una periodica potatura di piante, rovi e siepi presenti nelle aree verdi di proprietà e debordanti sul suolo pubblico;

Ritenuto opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per agevolare il deflusso delle acque;

Rilevata l'esigenza di evitare che le strade comunali siano soggette a ricorrenti alluvioni ed esondazioni;

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;

## ORDINA

a tutti i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e a tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, di provvedere a:

- assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo e a ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati;
- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura
- effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

Su segnalazione, l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederà a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente ordinanza e a fissare, in caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, mediante comunicazione scritta, un tempo massimo di esecuzione degli interventi, la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di € 50 a un massimo di € 300).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sez. staccata di Brescia (legge 6 dicembre 1971 n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).

L'Ufficio di Polizia Municipale, unitamente all'Ufficio Ecologia-Ambiente, dovrà controllare e far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e notificata a:

- Ufficio Ecologia-Ambiente;
- Ufficio di Polizia Municipale;

e trasmessa per conoscenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Desenzano del Garda.

IL SINDACO  
Fiorenzo Pienazza

